



COMUNE DI MAPELLO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO

PER L'ASSEGNAZIONE E LA CONDUZIONE DEGLI ORTI SOCIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 27/11/2023

- Articolo 1 DEFINIZIONI, FINALITÀ
- Articolo 2 ASSEGNAZIONE DEI LOTTI E CRITERI GENERALI
- Articolo 3 REQUISITI DI ACCESSO PER L'ASSEGNAZIONE
- Articolo 4 CRITERI DI ASSEGNAZIONE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
- Articolo 5 LOCALIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI
- Articolo 6 CANONE DI ASSEGNAZIONE E QUOTA IDRICA
- Articolo 7 OBBLIGHI- DIVIETI
- Articolo 8 NORME PER L'IRRIGAZIONE
- Articolo 9 REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE
- Articolo 10 RESPONSABILITÀ
- Articolo 11 VIGILANZA E CONTROLLO RESPONSABILITÀ
- Articolo 12 ENTRATA IN VIGORE
- Articolo 13 NORME FINALI

ART. 1 - DEFINIZIONI, FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di assegnazione, gestione e coltivazione degli orti sociali.

Per "orto sociale" si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale che viene concesso in comodato uso temporaneo ai fini sociali, a favore di cittadini residenti che ne fanno richiesta, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

Le aree destinate ad orti sociali e le dimensioni dei singoli appezzamenti sono individuate dalla Giunta Comunale.

L'assegnazione degli orti ai cittadini trova fondamento nella volontà dell'Amministrazione Comunale di promuovere l'impiego del tempo libero attraverso l'hobby dell'agricoltura come strumento per creare nuovi spazi per le relazioni e per migliorare l'attenzione verso la qualità dei prodotti alimentari al fine e di promuovere un'alimentazione sana e sicura.

Le coltivazioni ortive non hanno né devono avere scopo di lucro; tali attività forniscono esclusivamente prodotti da destinare al consumo familiare.

ART. 2 - ASSEGNAZIONE DEI LOTTI E CRITERI GENERALI

L'assegnazione degli orti è a titolo temporaneo e avrà validità fino alla naturale scadenza indicata nell'apposito bando o di specifico avviso pubblico per i lotti che si sono resi disponibili. Alla scadenza dell'assegnazione tutti gli orti dovranno essere liberi da cose e persone.

Il bando/avviso pubblico riassume i criteri di assegnazione previsti nel presente regolamento e fissa la scadenza per la presentazione della domanda, redatta su apposito modulo, reso in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200 e ss.mm.ii., scaricabile dal sito o ritirabile presso gli uffici competenti.

È compito dell'Ufficio Servizi Sociali predisporre apposito bando/avviso pubblico e la relativa modulistica, nonché la valutazione delle istanze e la stesura della graduatoria, secondo i criteri e i punteggi attribuiti, in quanto la finalità è ascrivibile alle Politiche Sociali.

L'assegnazione è effettuata in base all'esito della graduatoria espletata in conclusione della procedura prevista e disciplinata dal presente regolamento.

Alla presenza di casi sociali si potrà agire in deroga alla graduatoria.

Al fine di realizzare specifici programmi di promozione sociale e di educazione ambientale, l'Amministrazione comunale si riserva di prevedere nel bando/avviso pubblico di assegnare un lotto per iniziative giovanili comunali.

Ogni anno, di norma entro il 31 ottobre, viene fatta una verifica delle disponibilità di appezzamenti non assegnati, rinunciati od oggetto di revoca dell'assegnazione e si procederà all'indizione di apposito avviso pubblico.

L'assegnazione può essere revocabile per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, con preavviso di almeno sei mesi. In tal caso gli assegnatari dovranno restituire l'orto assegnato libero e sgombero da ogni cosa e persona. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per raccolto pendenti.

L'Amministrazione comunale detiene potere di sorveglianza e svolge controlli periodici sulla conduzione degli orti sociali concessi per mezzo di personale incaricato.

ART. 3 - REQUISITI DI ACCESSO PER L'ASSEGNAZIONE

Possono presentare domanda per l'assegnazione di "orti sociali" i cittadini maggiorenni in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residente a Mapello da almeno due (2) anni;
- non disporre a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, affitto) di "appezzamenti di terreno coltivabile" idonei all'uso ortivo ubicati nel territorio comunale e provinciale. Tale requisito dovrà essere posseduto anche dai componenti del proprio nucleo familiare;
- essere in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, allo svolgimento dell'attività connesse alla coltivazione dell'orto.

I requisiti per l'assegnazione devono essere posseduti alla presentazione della domanda e per tutto il periodo dell'assegnazione.

Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda per l'assegnazione dell'orto sociale. Ove risultino presentate più domande da parte del medesimo nucleo familiare, sarà ammessa solo la domanda del componente protocollata per prima in ordine cronologico.

ART. 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

La formulazione della graduatoria per l'assegnazione degli orti sociali sarà elaborata come segue:

CRITERI PREFERENZIALI		
Criterio	Parametri	Punteggio
numero di componenti per nucleo familiare (n.c)	n.c > 5	8
	3 < n.c > 5	5
	n.c < 3	3
casi sociali	soggetti segnalati dai servizi sociali	8
	disabilità pari o superiore al 74%	5
	disoccupati	3
Fascia ISEE	da 0 a 9.000,00 euro	8
	da 9.000,01 a 15.000,00 euro	5
	da 15.000,01 a 23.000,00 euro	3
	oltre 23.000,01 euro	0
<i>In caso di parità di punteggio nella graduatoria si procederà al sorteggio.</i>		

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, ai sensi di legge, per verificarne la veridicità delle dichiarazioni prodotte. Nel caso che le stesse non corrispondono al vero, l'assegnatario viene escluso dall'aggiudicazione dell'orto.

La graduatoria viene resa esecutiva con determinazione del Responsabile competente e viene comunicata all'avente diritto mediante apposita comunicazione.

La graduatoria resterà valida sino ad esaurimento dei potenziali aventi diritto e sarà utilizzata per eventuali rinunce degli ortisti o di revoca dell'assegnazione da parte dell'Amministrazione Comunale. A conclusione della graduatoria, ove sussistono ancora degli orti disponibili, si procederà all'indizione di un apposito avviso pubblico.

ART 5 - LOCALIZZAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI

Le particelle ortive, oggetto del presente regolamento, sono collocate sul territorio comunale (Allegato A del presente regolamento). Nella medesima area è posizionato anche un casotto di legno ad uso comune tra gli ortisti, esclusivamente per il deposito delle attrezzature necessarie per la coltivazione dei relativi orti.

Gli orti saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato lungo il margine; ogni appezzamento è contraddistinto da un numero riportato nella relativa planimetria. L'area è dotata di un impianto idrico, attraverso una fontana munita di contatore per rilevare il consumo dell'acqua.

L'individuazione dei lotti avverrà per sorteggio, tramite accoppiamento dei numeri dei lotti estratti in riferimento alla graduatoria degli assegnatari.

Il soggetto assegnatario è tenuto a:

- accettare tutte le regole e le condizioni del presente regolamento che deve essere sottoscritto e accettato integralmente;
- sottoscrive il relativo **"Patto e condizioni"** per l'utilizzo dell'orto sociale con il Comune (Allegato B del presente regolamento);
- versare la prima quota annua di canone stabilita all'atto dell'assegnazione. Le successive quote dovranno essere versate, in via anticipata, entro il 31 gennaio di ciascuna annualità dell'assegnazione dell'orto.

La particella assegnata è destinata esclusivamente quale terreno di coltivo ed è fatto divieto di utilizzare tale area per attività che esulano o che non siano strettamente connesse alla produzione di ortaggi, piccoli frutti (ad esempio: lamponi, mirtilli, fragole).

È fatta salva la facoltà per l'assegnatario di comunicare la disdetta scritta in qualsiasi momento. La disdetta non darà titolo al rimborso delle somme già versate e non solleva dal pagamento delle spese dovute. La rinuncia all'orto comporta la cancellazione dalla graduatoria e il lotto libero verrà riassegnato sulla base di quanto disposto dal presente regolamento.

L'assegnazione degli orti ha una durata presunta di anni quattro. Tale periodo può diminuire in rapporto alla natura dell'assegnazione, ovvero se è avvenuta per subentro di rinuncia o/e revoca di una precedente assegnazione dell'orto. La durata effettiva è riportata nel documento Allegato B **"Patto e condizioni"**.

L'orto concesso in gestione all'assegnatario non può né essere ceduto, né dato in affitto, né dato in successione, ma deve essere coltivato direttamente e con continuità. Nell'attività orticola, l'assegnatario in caso di temporaneo impedimento a causa di malattia, può avvalersi, previa comunicazione dettagliata al Comune, dell'aiuto di parenti. Il protrarsi di tale situazione oltre tre mesi è motivo di decadenza.

ART.6 - CANONE DI ASSEGNAZIONE E QUOTA IDRICA

La quota annua del canone ammonta a € **20,00**. È facoltà dell'Amministrazione, previa apposita deliberazione di Giunta Comunale, provvedere all'adeguamento di detta quota in base al tasso d'inflazione che verrà stabilito nell'apposito bando/avviso pubblico. Il mancato pagamento comporta la decadenza dell'orto.

È prevista anche una quota per l'utilizzo dell'acqua, calcolata annualmente e suddivisa tra gli ortisti sulla base al reale consumo rilevato da apposito contatore idrico.

Il mancato pagamento di tali quote comporta la decadenza dell'assegnazione

ART. - 7 OBBLIGHI- DIVIETI

L'assegnatario si impegna a rispettare tutte le norme previste nel presente regolamento ed in particolare:

1. obblighi essenziali dell'assegnatario:

- a.** coltivare l'orto personalmente o con l'aiuto dei componenti del proprio nucleo familiare;
- b.** non alterare in alcun modo il perimetro, la delimitazione, la fisionomia e l'uso del fondo assegnato;
- c.** mantenere l'orto assegnato in condizioni e aspetto decoroso, per il quale non è ammesso, nemmeno temporaneamente l'incolto e/o l'abbandono, nemmeno parziale. Gli scarti e le sterpaglie della coltivazione devono essere conferiti presso il centro di raccolta rifiuti comunale (piattaforma ecologica);
- d.** non danneggiare, in alcun modo, gli altri orti o i beni eventualmente riposti in questi;
- e.** tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni in particolare il casotto di legno per il ricovero degli attrezzi nel rispetto delle norme civili e di buona convivenza;
- f.** mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri assegnatari al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza, segnalando ogni possibile conflittualità agli uffici comunali competenti;
- g.** vigilare sull'insieme degli orti segnalando all'Ufficio Tecnico comunale ogni eventuale anomalia;
- h.** comunicare tempestivamente un'eventuale rinuncia all'utilizzo dell'orto.

2. È fatto divieto:

- a.** sostare negli orti altrui senza la presenza del diretto assegnatario;

- b. bruciare sterpaglia o altri rifiuti all'interno dell'area ortiva o spazi comuni e conservare materiale infiammabile nella capanna degli attrezzi;
- c. coltivare specie protette o vietate dalla legge;
- d. la piantumazione d'alberi, di qualunque genere, sull'intera area degli orti;
- e. depositare nel casotto delle attrezzature materiale privato non attinente al ricovero degli attrezzi e detenere nel suo interno rifiuti vari, nonché sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica;
- f. utilizzare prodotti chimici quali concimi, fertilizzanti, ammendanti, fitofarmaci e altri prodotti che non siano ammessi in agricoltura biologica;
- g. effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- h. installare coperture in plastica, ad uso serra, di altezza superiore a 100 cm, o tali da dare origine a strutture stabili ed indecorose, se realizzate l'assegnatario dovrà rimuoverle su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale;
- i. allevare animali da cortile e/o lasciare incustodito qualsiasi animale all'interno dell'apezzamento assegnato in uso;
- j. introdurre nell'area materiale di risulta o recupero, quali: cassette, vetri, armadi, tavolini, sedie, sacchi di nylon, legname, materiale edile, ecc.;
- k. arrecare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
- l. l'ingresso agli orti a persone non autorizzate se non accompagnate da un assegnatario.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti delle prescrizioni contenute in questo articolo, verificati direttamente dall'Amministrazione tramite gli uffici competenti, comporta la decadenza dell'assegnazione.

ART. 8 NORME PER L'IRRIGAZIONE

In considerazione del carattere altamente sociale dell'iniziativa è ammesso l'utilizzo dell'acqua solo per l'irrigazione dei suddetti orti.

L'acqua non va sprecata. L'uso dell'acqua negli orti deve essere fondato sui criteri del risparmio e della tutela della risorsa idrica. Ogni dispersione di acqua è vietata, in particolare lo spreco dell'acqua per qualsiasi finalità diversa da quelle relative alle operazioni di annaffiatura degli orti.

È espressamente vietato lasciare la canna dell'acqua orientata verso un lotto sia in presenza che in assenza dell'assegnatario. L'uso della canna è permesso esclusivamente nel momento dell'annaffiatura che deve essere effettuata manualmente, con divieto assoluto di conservare l'acqua in fusti o bidoni aperti, onde evitare la diffusione di zanzare o altri insetti parassiti dell'uomo.

In caso di periodi di limitazione del consumo dell'acqua gli ortisti sono tenuti scrupolosamente all'osservanza di eventuale Ordinanze sindacali che ne potrebbe disporre le modalità di utilizzo.

L'inosservanza di dette prescrizioni se verificata direttamente dall'Amministrazione tramite gli uffici competenti, comporta la decadenza ed eventuali sanzioni previste nei confronti dell'assegnatario.

ART. 9 - REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione si risolve di diritto:

- a) con il decesso del concessionario, fatto salvo. In questo caso per la coltivazione dell'orto può subentrare un congiunto dello stesso nucleo familiare purché ne faccia formale domanda;
- b) per il mancato rispetto delle norme comportamentali previste dal presente regolamento e perdita di uno dei requisiti di cui al precedente art. 3,5,6,7, 8;

- c) quando sia accertata la situazione di abbandono dell'orto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a 90 giorni;
- d) dopo due lettere di contestazione per la violazione delle norme e degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Il Comune procederà alla riassegnazione dell'orto libero sulla base di quanto disposto dall'art. 2.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per danni provocati a persone o cose nell'esercizio e nell'utilizzo degli orti.

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile.

L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

L'Assegnatario è direttamente responsabile verso il Comune e verso i terzi per i danni causati dall'uso dell'orto attribuitogli o dalla mancata o non corretta manutenzione dello stesso o comunque dall'inosservanza degli obblighi/prescrizioni/condizioni previste dal presente regolamento e dall'Allegato B "**Patto e condizioni**".

L'Assegnatario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti o danni diretti o indiretti che potessero derivare a sé stesso o a persone o a cose dall'uso dell'orto assegnatogli o dalla mancata o non corretta manutenzione dello stesso o comunque dall'inosservanza degli obblighi/prescrizioni/condizioni previste dal presente regolamento e dall'accettazione e sottoscrizione dell'Allegato B "**Patto e condizioni**".

ART. 11 - VIGILANZA E CONTROLLO RESPONSABILITÀ

Il controllo sulla corretta osservanza del presente Regolamento e la somministrazione delle eventuali sanzioni, sono effettuati ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico comunale. Gli assegnatari, pertanto, devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le dovute verifiche.

Copia delle chiavi delle parti comuni devono essere consegnate dall'Ufficio Tecnico del Comune a tutti gli assegnatari degli orti sociali.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione da parte del Consiglio Comunale di Mapello.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate e/o disapplicate le norme regolamentari precedentemente emanate in materia.

ART. 13 - NORME FINALI


Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.

Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri, si applica il Codice Civile.



MAGAZZINO

APPARTAMENTI COMUNALI



SCALA 1:100



COMUNE DI MAPELLO
Provincia di Bergamo

PATTO E CONDIZIONI
per l'assegnazione temporanea di un orto sociale comunale.

L'anno _____ e questo giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata da tenere a valere per ogni effetto di legge:

TRA

Il Comune di Mapello - P. IVA 00685130163 - con sede in Piazza IV Novembre n. 1 – Mapello, rappresentato dal Responsabile dell'Area 1 – Amministrazione Generale - Settore Servizi Sociali, dott _____, di seguito indicato come il "Comune"

E

Il/la signor/a _____,
di seguito indicato come "Ortista", nato il _____, a: _____
(prov.____) residente a Mapello, in Via _____, n.____
tel./cell. _____;

PREMESSO CHE

- con delibera di Consiglio Comunale n. _____ del ____/____/____ con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'assegnazione e la conduzione degli orti sociali", che prevede modalità, condizioni e termini per l'assegnazione, in uso temporaneo, di piccoli lotti per gli usi definiti nel citato regolamento;
- l'Ortista, sopra nominato, in attuazione di quanto disposto dalla determinazione dirigenziale n. _____ del ____/____/____ è risultato aver diritto all'assegnazione di un orto sociale di proprietà comunale, sito in Mapello, via Roma, 8 con la superficie di mq. 20,00, individuato nella planimetria allegata con il lotto n. _____ per la durata di anni _____;

SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:

1. Il Comune, come sopra rappresentato, assegna in uso temporaneo un orto sociale all'Ortista che si impegna, pena la revoca dell'orto, a rispettare tutte le norme previste nel vigente "Regolamento" ed in particolare a:
 - ✓ coltivare il proprio orto, di persona e in modo continuativo;
 - ✓ mantenere l'orto assegnato in condizioni e aspetto decoroso, non degradato e non incolto;
 - ✓ effettuare una corretta raccolta differenziata;
 - ✓ provvedere alla pulizia degli spazi comuni (viottoli e casotto di legno);
 - ✓ fare buon uso del sistema di irrigazione, evitando sprechi d'acqua, attenendosi alle disposizioni comunali in caso di periodi di limitazioni del consumo dell'acqua, con divieto assoluto di conservare l'acqua in fusti o bidoni aperti, onde evitare la diffusione di zanzare o di altri insetti parassiti dell'uomo;
 - ✓ non modificare il perimetro dell'orto assegnato e a realizzare solo ed esclusivamente e a mantenere le strutture ammesse dal vigente regolamento;
 - ✓ non depositare nel casotto di legno materiale non pertinenti alla coltivazione, poiché, essendo uno spazio limitato è consentito, esclusivamente, per ogni assegnatario, la rimessa di attrezzi per la coltivazione dell'orto, ad esempio zappa, vanga, annaffiatoio, ecc. Pertanto non è consentito il deposito di bastoni, rete e teli per la recinzione dell'orto;
 - ✓ non allevare o tenere in custodia animali nel proprio orto;
 - ✓ non fare allacciamenti alla rete elettrica o idrica non autorizzati dal Comune;
 - ✓ non mettere bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto tecnico potenzialmente pericoloso;
 - ✓ non usare prodotti fitosanitari e erbicidi classificati come nocivi, tossici, molto tossici o che prevedano il possesso di un apposito patentino per l'uso;
 - ✓ non produrre rumori molesti.
2. L'assegnazione dell'orto è personale, pertanto, l'Ortista non può delegare o affidare ad altri, ad eccezione dei componenti del proprio nucleo familiare, la coltivazione e la cura del proprio orto, fatte salve le collaborazioni temporanee ammesse dal regolamento.
3. L'assegnazione dell'orto ha la durata indicata nel presente atto. Alla scadenza l'Ortista dovrà rilasciare l'orto e il casotto in ordine e libero da persone e cose e riconsegnare le chiavi (ingresso stabile e casotto di legno).
4. All'atto dell'assegnazione e, i successivi anni, l'Ortista è tenuto al versamento del canone annuale secondo le modalità indicate nel bando/avviso pubblico. È prevista altresì una quota per il consumo

dell'acqua che verrà rilevata dall'apposito contatore per gli orti, suddivisa tra tutti gli ortisti. Il mancato pagamento di tali quote comporta la decadenza dell'orto.

5. Il presente "Patto", secondo il vigente "Regolamento", può essere annullato:

- ✓ in caso di rinuncia o di decesso dell'Ortista.
- ✓ in caso di grave inadempienza da parte dell'Ortista di una o più disposizioni contenute nel regolamento con conseguente revoca dell'assegnazione da parte del Comune;
- ✓ nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di utilizzare l'area destinata agli orti sociali per finalità pubbliche prevalenti.

6. osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione degli orti;

7. In caso di rinuncia dell'orto nulla è dovuto all'Ortista da parte del Comune. L'Ortista deve lasciare libero l'orto da coltivazioni, materiali ed eventuali strutture realizzate all'interno dello stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica di revoca inviata dall'Amministrazione comunale.

8. Per quanto non è previsto nel presente "Patto" in uso e nel vigente "Regolamento" si rimanda alle disposizioni del Codice Civile.

Per il Comune, il Responsabile dell'Area, dott. _____,

Per L'Ortista: il/la Signor/a. _____

Mapello/...../...../

ALLEGATI:

A PLANIMETRIA ORTI

B "PATTI E CONDIZIONI"